



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Giancarlo GIROLAMI	PRESIDENTE
Dott.ssa Gloria PIETRINI	CONSIGLIERE
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **337 /2016 R.G.L.**

promossa da:

AUCHAN s.p.a., P.Iva 03349310965, in persona del procuratore avv. Valentina Violante, giusti poteri allegati sub a) al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacinto Favalli, Anna Maria Coma, Marina Tona e Diego Dirutigliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, via Mercantini n. 5, giusta delega a margine del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo

APPELLANTE

CONTRO

_____ elettivamente
domiciliata in Torino, _____ presso lo studio degli
avv.ti Ettore M. Gliozzi e Filippo Gliozzi che la rappresentano e

difendono anche disgiuntamente giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo

APPELLATA

Oggetto: Pagamento somma

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 20.4.2016

Per l'appellata: come da memoria depositata il 5.10.2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. Auchan ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Torino, con il quale le era stato intimato di pagare euro 54,27 alla dipendente [REDACTED] a titolo di “ex premio aziendale ex RIO *ad personam*”; ha dedotto che l'accordo aziendale del 10.10.2007, fonte contrattuale del premio rivendicato dalla lavoratrice, era stato disdettato dalla società con lettera 20.3.2015 con effetto dal 1°.7.2015, ed ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La sig.ra [REDACTED], costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza del 3 – 14.3.2016 il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato la Auchan a pagare alla sig.ra [REDACTED] euro 35,36 oltre accessori.

Propone appello la Auchan; la sig.ra [REDACTED] resiste al gravame.

All'udienza del 20.10.2016 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 22 dell'Accordo integrativo 10.10.2007 testualmente prevede:

“La voce retributiva denominata premio aziendale sarà conservata in cifra ad personam ai soli lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato che abbiano già maturato tale elemento retributivo alla data del 31.12.2005 e confluirà nella voce retributiva ex premio aziendale ad personam. Per i soli lavoratori dell’ipermercato di Torino corso Romania già in forza con contratto a tempo indeterminato che abbiano già maturato tale elemento retributivo alla data del 31.12.2005 la conservazione di tale elemento ad personam individualmente avverrà anche per quanto riguarda la seconda componente di detto premio aziendale nella misura prevista dalla pagina 13 del contratto RIO del 25.1.1996 (...).”

Il Tribunale ha osservato che la norma contrattuale si esprime chiaramente nel definire le due componenti del premio aziendale come voci retributive individuali (desumendolo dall’utilizzazione dei termini “*ad personam*”, “*conservazione*” e “*individualmente*”); che, pertanto, con tale accordo il premio aveva perso la sua natura collettiva, ed era stato conservato solo in favore dei dipendenti in possesso di certi requisiti di anzianità, come clausola di maggior favore inserita nel contratto individuale dei beneficiari ex art. 1340 c.c., insensibile alle successive modificazioni disposte da pattuizioni collettive; che, pertanto, la disdetta dell’accordo integrativo da parte di Auchan non poteva avere effetto nei confronti dei diritti individuali dei lavoratori; che era pacifica l’erroneità del *quantum* indicato nel decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso e condanna di Auchan al

pagamento dell'importo corretto.

L'appellante censura l'interpretazione data dal primo Giudice all'Accordo integrativo del 10.10.2007, che avrebbe omesso ogni indagine sulla comune volontà delle parti e sul loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, così violando l'art. 1362 c.c.; nega la rilevanza dei termini “*ad personam*”, “*conservazione*” e “*individualmente*” al fine di riconoscere al premio natura di erogazione individuale e ne ribadisce la natura collettiva, anche in base all'esame di precedenti Accordi aziendali; contesta l'applicabilità dell'art. 1340 c.c. e conclude che, a seguito della disdetta unilaterale del contratto integrativo aziendale, è venuta meno la fonte collettiva su cui si fondava il diritto della sig.ra Iandolo al pagamento del premio.

L'appello è infondato.

Per costante giurisprudenza della S.C., “*nell'interpretazione del contratto collettivo, ove il giudice di merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta senza necessità di far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, il cui intervento si giustifica solo nel caso in cui siano insufficienti i criteri principali*” (Cass. 19357/2013; nello stesso senso, v. Cass. 16298/2010, Cass. 6852/2010, Cass. 18180/2007, Cass. 14495/2004, Cass. 11609/2002).

La natura individuale del premio aziendale previsto dall'art. 22 dell'Accordo integrativo 10.10.2007 si ricava, inequivocabilmente, non solo dal tenore letterale della norma e dall'utilizzazione dei termini “*ad personam*”, “*conservazione*” e “*individualmente*” – che sono abitualmente utilizzati, nella contrattazione collettiva, per definire i trattamenti retributivi che spettano solo ad uno o più lavoratori determinati e non alla generalità dei dipendenti dell'impresa – ma anche dal fatto che il premio non è esteso dall'art. 22 a tutti i lavoratori, ma solo a quelli che beneficiavano precedentemente del premio aziendale ed avevano una certa anzianità di servizio. La natura individuale del premio non viene meno per il fatto che i soggetti beneficiari sarebbero alcune migliaia, in quanto ciò che appare dirimente è che lo stesso non è riconosciuto a tutti i dipendenti indistintamente, bensì solo a coloro che si trovano nelle condizioni sopra indicate e che, pertanto, sono lavoratori individualmente determinati.

Argomentando diversamente, non si potrebbe attribuire alcun significato all'ultimo comma dell'art. 22 dell'Accordo, che (riferendosi anche ad altre voci retributive disciplinate nel medesimo articolo) dispone che “*tali istituti in ragione della loro origine di trattamenti contrattuali collettivi non sono assorbibili*”: la non assorbibilità degli istituti collettivi è un dato pacifico, così come è pacifica l'assorbibilità dei superminimi individuali in assenza di disposizione contraria, sicché la norma ha proprio la funzione di chiarire che il trattamento retributivo di cui trattasi, benché individuale, deve ritenersi non assorbibile in ragione della

sua origine nella contrattazione collettiva.

Non c'è dubbio che la contrattazione collettiva aziendale può essere disdettata dal datore di lavoro, ma ciò non significa che la disdetta incida anche sul rapporto di lavoro pendente tra le parti e sulle rispettive obbligazioni con riguardo alla retribuzione acquisita dal singolo lavoratore quale corrispettivo della sua prestazione lavorativa, e che possa intervenire su situazioni e su diritti soggettivi consolidati ed entrati a far parte del suo patrimonio individuale (*ad personam*).

Ne consegue che Auchan si è resa inadempiente all'obbligazione assunta con riferimento all'"*ex premio aziendale ex RIO ad personam*" previsto dall'art. 22 dell'Accordo integrativo 10.10.2007.

L'appello deve pertanto essere respinto; le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Al rigetto dell'appello consegue, *ex lege* (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuta all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 470,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a

carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 20.10.2016

IL CONSIGLIERE est.

Dott. Federico Grillo Pasquarelli

IL PRESIDENTE

Dott. Giancarlo Girolami